

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

dopo oltre trenta mesi di battaglie sindacali e di iniziative parlamentari nell'ottobre 1997 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori delle pulizie;

tale settore occupa circa 450.000 addetti, dislocati in oltre 35.000 imprese tra aziende e cooperative;

l'utilizzo sempre più massiccio dell'assegnazione di appalti con la metodologia del massimo ribasso sta producendo effetti di grave restringimento della base occupazionale e la relativa diminuzione dei salari; in particolare l'Enel ha indetto varie gare d'appalto tutte vinte con forti ribassi giudicati dai sindacati confederali del tutto anomali; infatti essi variano tra il 47 per cento e il 67 per cento;

il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle imprese di pulimento sottoscritto in data 24 ottobre 1997 prevedeva tra l'altro: « anche in attuazione degli impegni previsti dal protocollo del 23 luglio del 1993, si dovrà, inoltre, favorire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali per tutti gli operatori del settore, a prescindere dalla loro adesione alle organizzazioni datoriali, e conseguentemente garantire omogeneità dei trattamenti contrattuali, economici e normativi, per tutti gli addetti del settore, indipendentemente dalla qualifica di socio di cooperativa e/o lavoratore subordinato, con apposito disegno di legge ». Ed inoltre il Contratto collettivo di lavoro impegnava il Ministro del lavoro a promuovere, anche mediante l'adozione dei più opportuni provvedimenti amministrativi, comportamenti omogenei delle pubbliche amministrazioni atti ad escludere tutte quelle offerte non coerenti con il costo della manodopera così come attestato nelle tabelle riconosciute dal ministero del lavoro, in

coerenza con il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 157 del 1995;

in data 8 maggio 1997 veniva approvata una risoluzione in Commissione lavoro Camera (n. 7-00237 Siacca ed altri) che impegnava il Governo alla definizione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed altresì alla definizione di un capitolato tipo di riferimento, che costituisca un vincolo per tutte le amministrazioni pubbliche nell'assegnazione degli appalti di loro pertinenza, al fine di ridimensionare drasticamente il fenomeno del massimo ribasso;

impegna il Governo:

ad una rapida definizione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri atto a consentire, attraverso la generalizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di contrastare efficacemente il fenomeno del massimo ribasso, il quale continua a produrre effetti disastrosi per i livelli occupazionali come evidenziato dalle recenti vicende del Poligrafico di Stato e dell'Enel;

a diramare una circolare interministeriale, funzione pubblica e lavoro, relativa al costo orario della manodopera per permettere alla pubblica amministrazione, ai vari livelli, di attuare comportamenti omogenei nella valutazione delle offerte al fine di escludere tutte quelle non coerenti con il costo della manodopera stesso;

alla definizione di opportuni strumenti normativi, per la realizzazione ed attuazione, con le opportune gradualità, della parità contributiva per tutte le imprese del settore, a prescindere dalla loro natura giuridica;

alla realizzazione di un provvedimento legislativo per la generalizzazione dell'efficacia del contratto nazionale di categoria al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali delle aziende e garantire omogeneità dei trattamenti contrattuali economici e normativi per tutti gli addetti del settore, a prescindere dalla

qualifica di socio di cooperativa e/o di lavoratore subordinato, secondo l'impegno assunto dal Governo nell'ambito del protocollo del 23 luglio 1993.

(7-00492) « Sciacca, Gasperoni, Stanisci, Gardiol, Ozza, Pompili, Widmann, Strambi, Ricci, Cordoni, Furio Colombo ».

Le Commissioni VI e VIII,

premessi che:

la legge collegata alla finanziaria 1997 (legge 23 dicembre n. 662) conferisce all'articolo 3, comma 154, poteri regolamentari al Governo per la revisione del catasto;

i principi generali per l'esercizio di tale potere sono individuati:

a) nella articolazione del territorio comunale in microzone omogenee;

b) nel riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare per quanto riguarda la fissazione delle tariffe d'estimo;

c) nell'intervento dei comuni nel procedimento di determinazione delle tariffe d'estimo;

d) nella revisione della disciplina in materia di commissioni censuarie;

e) nell'attribuzione della rendita catastale con criteri che tengano conto dei caratteri specifici dell'unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove si trovi l'unità stessa;

in attuazione di ciò è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 che fissa al 1° gennaio 2000 la decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali;

nel periodo di vigenza del vecchio ordinamento sembra assolutamente necessario modificare il criterio di determinazione delle superfici catastali; quello proposto, oltre a essere di problematica applicazione, è assolutamente in contrasto con i metodi di determinazione attualmente in uso;

nell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica si stabilisce, infatti, che per la determinazione della superficie catastale: « i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 centimetri, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 centimetri;

ritenuto che l'obbligo di queste misurazioni, oltre a rappresentare un problema tecnico di qualche difficoltà, comporti un aggravio eccessivo per i proprietari e vada in direzione assolutamente contraria a quei criteri di semplificazione sempre proclamati ma, a volte, non attuati;

il mantenimento nella norma di tale metodo comporterebbe inoltre profili di palese ingiustizia: il bene casa fruibile è rappresentato dalla superficie realmente utilizzabile; ma appartamenti della stessa zona e della stessa classe, con la stessa superficie utile, avrebbero valore catastale diverso in funzione dello spessore delle pareti e quindi del metodo di costruzione;

i cittadini si ritroverebbero con una casa che avrebbe dimensioni diverse per circostanze e tributi diversi (per la tassa sullo smaltimento dei rifiuti la superficie di riferimento è quella utile, così come era quella utile la superficie di riferimento per il redditometro);

un modesto aumento di gettito può comunque essere perseguito con interventi sulle tariffe, senza creare ulteriori problemi ai cittadini;

impegnano il Governo

a modificare i parametri di misurazione previsti al punto 1, dei Criteri generali dell'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 prevedendo che, nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni, quelli perimetrali esterni ed i muri in comunione non vengano computati.

(7-00493) « Casinelli, Repetto, Frigato, Albanese, Turrone, De Cesaris, Zagatti ».